

COMUNE DI CIMOLAIS

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI E LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE IMPRESE COMMERCIALI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI MAGGIORI COSTI DOVUTI ALLO SVANTAGGIO LOCALIZZATIVO.

ART. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi contributivi a favore delle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regolamento UE n. 1407 della Commissione del 18.12.2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

Art. 2 (Territorio e soggetti interessati)

1. Gli interventi contributivi di cui al presente regolamento si rivolgono alle imprese del settore commerciale ubicate nel Comune di Cimolais, ricompreso nella fascia C di svantaggio socio-economico come individuato con deliberazione della Giunta Regionale 31.10.2000, n. 3303.
2. Le imprese interessate agli interventi contributivi devono avere le caratteristiche di microimprese come individuate dal D.M. 18/4/2005.

Art. 3 (Requisiti oggettivi e soggettivi dei beneficiari)

1. Possono beneficiare del contributo le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio di generi alimentari, di somministrazione al pubblico di cibi e bevande, i pubblici esercizi, di commercio di generi non alimentari in possesso di regolare licenza amministrativa che **risultano attive alla data di erogazione del contributo.**
2. Sono in ogni caso esclusi dai benefici previsti dal presente regolamento:
 - a) Commercianti all'ingrosso;
 - b) Rappresentanti di commercio;
 - c) Ambulanti;
 - d) Farmacie.

Art. 4
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese correnti connesse alla gestione dell'esercizio commerciale.
2. Sono ammissibili i costi sostenuti per:
 - a) Acquisizione di materie prime, sussidiarie, merci, imballaggi e trasporti;
 - b) Spese di riscaldamento, combustibili, gas, carburanti, luce e forza motrice;
 - c) Spese per lavoro dipendente;
 - d) TARI;
 - e) TASI;
 - f) IMU fabbricati commerciali

Art. 5
(Regime di aiuti, limiti di spesa e di contributo)

1. I contributi di cui al presente Regolamento sono erogati nel rispetto del regime "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407 della Commissione del 18.12.2013.
2. L'ammontare del contributo non potrà essere superiore all'importo di euro 2.000,00 aumentabile fino ad euro 4.000,00 per i soggetti proprietari di immobili di categoria catastale D);
3. Le spese ammissibili devono essere sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda di contributo.

Art. 6
(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. La domanda può essere presentata:
 - a) mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) in conformità alle vigenti norme in materia al seguente indirizzo: comune.cimolais@certgov.fvg.it;
 - b) a mano al protocollo dell'Ente;
2. La domanda si intende validamente inviata se:
 - a) inviata all'indirizzo PEC indicato al precedente comma 1;
 - b) presentata al protocollo dell'Ente e contiene il timbro datario di presentazione;
 - c) è sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale oppure firmata in originale, in tal caso deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità del firmatario;
 - d) è apposta apposita marca da bollo nella misura di legge;
3. La domanda, redatta secondo il modello all. A) è sottoscritta dal Legale Rappresentante come indicato al precedente comma 3 lett. c) a pena di inammissibilità;
4. la domanda deve essere presentata con le modalità di cui al precedente comma 2 entro la data fissata dal bando annuale.

Art. 7
(Inammissibilità della domanda)

1. Sono inammissibili le domande presentate in difformità di quanto stabilito all'art. 6;
2. L'impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente regolamento.
Non sono ammesse le domande presentate da una medesima impresa successivamente alla prima.
3. Non è ammessa la trasmissione di più domande con un unico invio PEC.
4. Sono altresì inammissibili le domande prive di sottoscrizione nonché quelle pervenute oltre il termine di cui all'art. 6, comma 4, e per il solo anno 2018, oltre il termine di cui all'art. 14, comma 1.

Art. 8
(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi, anche in regime "de minimis" e finanziamenti europei concessi per le medesime spese ammesse a finanziamento previste dall'art. 4.

Art. 9
(Procedimento contributivo)

1. La concessione del contributo avviene a seguito della valutazione delle domande presentate.
2. L'elenco delle domande ammesse a contributo indica altresì l'elenco delle domande non ammissibili, in ordine alle quali non si dà corso alla concessione del contributo.
3. I contributi sono concessi entro il limite massimo dello stanziamento previsto a bilancio.
4. Nel caso lo stanziamento di bilancio non fosse sufficiente a coprire l'importo delle richieste si procederà ad una assegnazione proporzionale applicando il rapporto percentuale fra l'importo totale dei contributi concessi e lo stanziamento di bilancio, calcolato con la seguente formula:
importo stanziamento x 100/ importo totale contributi = percentuale di concessione del contributo.
5. La concessione del contributo sarà disposta con determinazione del Responsabile del Servizio entro 60 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di cui all'art. 6 comma 4.

Art. 10
(obblighi del beneficiario)

1. I beneficiari sono tenuti a mantenere attiva senza interruzione la propria attività commerciale per un anno decorrente dall'erogazione del contributo.
2. A tal fine l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere la dichiarazione attestante il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

3. Il beneficiario non deve avere pendenze debitorie a qualsiasi titolo con il Comune. Qualora sussistessero pendenze debitorie, a fronte del contributo concesso, il Comune comunicherà l'intenzione di effettuare il pagamento trattenendo l'importo, in tutto o in parte, a decurtazione del debito. Il beneficiario è tenuto a comunicare formalmente l'accettazione o meno della proposta.

Art. 11
(Rendicontazione)

1. L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare la rendicontazione, attestante la spesa ammissibile sostenuta, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda di contributo.
2. Per la rendicontazione il beneficiario presenta idonea documentazione giustificativa della spesa in copia non autenticata, annullata in originale ai fini dell'incentivo e corredata con una dichiarazione attestante la corrispondenza con gli originali. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
3. Il beneficiario effettua tutti i pagamenti, relativi alle spese rendicontate, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
Il pagamento deve avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario che deve contenere gli estremi della fattura o del documento equivalente.

Art. 12
(Modalità di liquidazione)

1. A seguito dell'avvenuta presentazione della rendicontazione, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa sarà adottato il provvedimento di approvazione del rendiconto e disposta la liquidazione del contributo in unica soluzione.

Art. 13
(Revoca provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato nei seguenti casi:
 - a) Rinuncia del beneficiario;
 - b) Venir meno dei requisiti di ammissibilità al finanziamento;
 - c) Mancata effettuazione delle spese entro il termine ultimo previsto dall' art. 5 comma 3;
 - d) Violazione delle disposizioni del divieto di cumulo di cui all'art. 8;
 - e) Mancata accettazione della proposta di compensazione con eventuali debiti nei confronti del Comune di cui all'art. 10 comma 3.
2. La violazione dell'obbligo di cui all'art. 10, comma 1, comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato.
3. Il contributo è altresì rideterminato qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo.
4. In caso di revoca o riduzione del contributo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente percepite.

Art. 14
Norme transitorie e finali

1. Per l'anno 2018, in via transitoria, la domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del 15 dicembre 2018, a pena di inammissibilità.
2. Per l'anno 2018, in via transitoria, il termine di cui all'art. 12 è fissato al 31 dicembre 2018.